

IL TRIBUNALE DI MESSINA

I SEZIONE CIVILE

composto dai Sigg.:

dott. Caterina Mangano - Presidente

dott. Corrado Bonanzinga - Giudice est.

dott. Viviana Cusolito - Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 4729 del Registro Generale Contenzioso 2020

TRA

IS, nato a M. (M.) il (...), C.F.: X, ivi residente in via X n. 7, elettivamente domiciliato a Messina in..., pal. H n. 29, presso lo studio dell'avv. ...(C.F.:(...), pec:(...), fax (.)), che lo rappresenta e difende per procura in atti;

RICORRENTE

E

LDA nata a M. (M.) il (...), C.F.: X, elettivamente domiciliata a Messina viale San Martino 116, presso lo studio dell'avv. ...(C.F.: X, pec(...), fax (...)) che la rappresenta e difende per procura in atti;

RESISTENTE

E

con l'intervento del Pubblico Ministero

avente per oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in cancelleria il 18.11.2020, IS, nato a M. (M.) il (...), chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto a M. il X 1988 con LDA nata a M. (M.) il (...) (atto trascritto al n. X parte X serie X anno 1988), invocando l'applicazione dell'art. 3 n. 2 lettera b della L. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74 e dalla L. 06 maggio 2015, n. 55, atteso che con decreto depositato il 01.12.2010 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi ed erano ormai trascorsi dalla comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, i termini di legge per la proponibilità dell'azione. Evidenziava che dal matrimonio erano nati a M. due figli, G in data X 1988 e F in data X 1993, entrambi ormai maggiorenni. Osservava che negli accordi di separazione era stato stabilito che egli dovesse versare alla moglie un assegno di Euro 100,00 per il mantenimento di ciascun figlio ed un assegno di Euro 200,00 per il mantenimento del coniuge; rilevava, nondimeno, che i figli erano ormai autonomi e che la L aveva acquisito una indipendenza economica ed instaurato una stabile convivenza con altro uomo, sicché non aveva più diritto a percepire un assegno di mantenimento. Rilevava, inoltre, che le proprie condizioni economiche non gli consentivano di corrispondere un assegno poiché percepiva quale dipendente ATM circa Euro 1.200,00 al mese, ma doveva far fronte a diversi debiti.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva LDA, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio, ma rilevava, innanzi tutto, che l'assegno stabilito in sede di separazione per il mantenimento del coniuge era stato quantificato in Euro 150,00 mensili e L' I si era reso ripetutamente inadempiente, tanto che ella aveva dovuto promuovere più azioni esecutive. Evidenziava, poi, che ella aveva fornito durante il matrimonio un rilevante contributo alla famiglia e la situazione economica delle parti era sperequata, in quanto I' I aveva un lavoro full-time ed era proprietario di immobili, mentre lei lavorava solo part time e viveva in una casa in locazione. Chiedeva, pertanto, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile e che, attesa la morosità conclamata del ricorrente, tale assegno fosse corrisposto direttamente dal datore di lavoro dell' I

All'udienza dell' 11.10.2021 il Presidente delegato esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito infruttuoso e, con ordinanza depositata il 14.10.2021 dava gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti riducendo ad Euro 80,00 l'assegno mensile dovuto dall' I alla moglie per il suo mantenimento; dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.

All'udienza del 24.11.2022, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 221 della L. 17 luglio 2020, n. 77, il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al

collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con LDA meriti accoglimento.

Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B L. n. 898 del 1970, presupposto della domanda di divorzio è 1) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre, nella ipotesi della separazione consensuale, si realizza con remissione del decreto di omologa, e 2) che lo stato di separazione dei coniugi duri per un triennio (termine che, con L. n. 55 del 2015, è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale) e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di separarsi, abbia autorizzato gli stessi a vivere separati.

Attraverso le dichiarazioni delle parti e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che nel caso in esame lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da numerosi anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del Tribunale, in data 01.12.2010, nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa del 07.12.2020.

Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a M. il X 1988 con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune al n. X parte X serie x anno 1988.

Va, quindi, accolta, per quanto di ragione, la domanda avanzata dalla LD diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile.

In proposito va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di

criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921 ; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575). La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 L. n. 898 del 1970, così come modificato dalla L. n. 74 del 1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai moli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).

Il contrasto interpretativo sul quale sono intervenute le Sezioni Unite nella pronuncia appena citata riguardava la questione del significato da attribuire all'espressione "mezzi adeguati", adoperata dal legislatore nella norma sopra citata. Erano state prospettate due opzioni, quella di riferire la "adeguatezza" alla possibilità di condurre un'esistenza economica libera e dignitosa e quella di fare riferimento al tenore di vita matrimoniale o "paraconiugale", in base alla pertinente considerazione che il divorzio impoverisce, non solo spiritualmente, entrambi i coniugi, sicché il tenore di vita coniugale può solo fittiziamente essere riferito ad un ex coniuge. Le sezioni unite della Suprema Corte, in una famosa sentenza ormai risalente nel tempo (Cass. sez. un. 11490/90), avevano stabilito il principio che l'adeguatezza dovesse essere riferita ad "un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso", operando, quindi, una dicotomia tra criteri attributivi dell'assegno in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante ed all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e criteri determinativi al fine di procedere alla quantificazione delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi in base alla valutazione ponderata e bilaterale degli altri parametri indicati nello stesso art. 5, comma 6 (Cass. 14 gennaio 2008 n. 593; Cass. 16 maggio 2005 n. 10210, 19 marzo 2003 n. 4040). Tale interpretazione era stata ritenuta dalla Corte Costituzionale conforme a Costituzione con la sentenza n. 11 del 2015, ma successivamente la Corte di legittimità era ritornata sul tema e si era consapevolmente discostata dalla ormai consolidata soluzione ermeneutica fornita dalle Sezioni Unite, affermando che l'adeguatezza dei mezzi andasse valutata considerando tutti gli elementi sintomatici della "indipendenza economica" dell'ex coniuge, dovendosi escludere il diritto all'assegno per chi fosse economicamente autosufficiente (Cass. civ. 10.05.2017 n. 11504).

Orbene, le Sezioni Unite nella citata più recente pronuncia (Cass. civ. sez. un. 11.07.2018 n. 18287), superando il suddetto contrasto, hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.

Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile deve essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost. attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 L. n. 898 del 1970, tenendo conto che all'assegno divorzile va riconosciuta sia una natura assistenziale, al fine di assicurare all'ex coniuge una esistenza dignitosa, sia una natura perequatrice - compensativa, al fine di dare un rilievo pregnante alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare quando queste siano state la causa della disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo.

L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata "non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva", nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, "ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare".

Va, infine, osservato che la Suprema Corte, in alcune recenti pronunce, richiamate anche dalle Sezioni Unite come espressione di un indirizzo ermeneutico coerente con i principi affermati con la sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato, con ampia argomentazione, che il parametro dell'adeguatezza dei mezzi viene meno quando il coniuge richiedente l'assegno abbia costituito una nuova famiglia, ancorché di fatto, vale a dire quando abbia iniziato un rapporto di convivenza e questo abbia assunto i connotati di stabilità e continuità che caratterizzano la famiglia fondata sul matrimonio. In tal caso, infatti, si rescinde ogni connessione con il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, con funzione assistenziale, residuando solo la possibilità di riconoscere un assegno con funzione compensativa (Cass. civ. 05.11.2021 n. 32198).

Nella fattispecie in esame l' I ha, invero, affermato che la LD aveva instaurato una relazione di convivenza con altro uomo ed ha chiesto che per tale motivo fosse escluso il diritto della resistente a percepire un assegno divorzile, ma a fronte della ferma contestazione della veridicità di tale circostanza da parte della LD, la quale ha ammesso esclusivamente la sussistenza di un semplice rapporto di frequentazione, l' I non ha fornito prova delle sue allegazioni, pur gravando su di lui il relativo onere probatorio. Di conseguenza deve escludersi che la domanda della LD possa essere rigettata in ragione di tale circostanza.

Occorre, quindi, esaminare se sussista un apprezzabile divario nei redditi delle parti, tenendo conto che tale accertamento va effettuato in primo luogo guardando alla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), cui può, però, essere attribuito valore solo indiziario (Cass. civ. 17.02.2011 n. 3905) dovendosi tenere conto di tutti i diversi elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.

Non occorre, in ogni caso, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I 5.11.2007 n. 23051).

Nella fattispecie in esame risulta che la LD è impiegata presso un patronato e guadagna circa Euro 850,00 mensili (più precisamente, dal modello 730/2021 risulta un reddito annuo di Euro 11.000,00), ma deve pagare un mutuo con rate mensili di Euro 265,00 che ha contratto per l'acquisto della casa ove vive. L' I è, invece, dipendente ATM e dal modello 730/2020 risulta che ha percepito un reddito annuo lordo di Euro 17.936,00 con ritenute IRPEF pari a Euro 2.811,00; inoltre non è contestato che lo stesso non deve sostenere oneri economici per soddisfare l'esigenza abitativa. Ciò considerato è evidente che sussiste un apprezzabile divario nelle condizioni economiche delle parti, non potendosi certamente attribuire rilievo alla circostanza che il reddito dell' I sia gravato da un pignoramento derivante dal mancato pagamento dell'assegno da lui dovuto alla moglie, e che il ricorrente abbia altri debiti anche in ragione delle spese legali sostenute nel lungo contenzioso con la moglie.

Ciò posto, auto riguardo al mero profilo assistenziale, la LD versa in condizioni economicamente disagiate, poiché con il suo modesto stipendio, decurtato dalle rate di mutuo che deve pagare a seguito dell'acquisto della casa in cui vive (di importo analogo al canone che precedentemente versava) può difficilmente far fronte a tutte le necessità.

Sotto il profilo compensativo deve, poi, ritenersi che le attuali condizioni reddituali deteriori della resistente siano anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che si presume siano stati condivisi dall' I e della stessa vicenda

matrimoniale, protrattasi per più di vent'anni ed allietata dalla nascita di due figli, tanto che solo di recente è riuscita a stabilizzare la sua situazione lavorativa.

Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile e che esso possa essere quantificato nella misura mensile individuata con l'ordinanza presidenziale, pari ad Euro 80,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.

Infine, va osservato che non è possibile disporre il pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro dell' I , poiché, a prescindere dall'esistenza o meno di un inadempimento, l'art. 8 comma 3, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall' art. 12 della l. 6 marzo 1987 n. 74) attribuisce al beneficiario dell'assegno divorzile - in presenza di una inadempienza protratta per un certo tempo e previa messa in mora del soggetto obbligato - poteri di iniziativa autonoma nei confronti del suo datore di lavoro e ciò rende superfluo l'ordine di pagamento diretto da parte del giudice ed infondata la relativa istanza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, di conseguenza, tenuto conto della natura della causa vanno poste a carico di parte ricorrente, rimasta soccombente sulla domanda di assegno divorzile, nella misura di 1/2 mentre vanno compensate per il restante 1/2. Detta quota di spese, avuto riguardo alla entità della causa ed alla modesta complessità delle questioni trattate, può liquidarsi, in base ai valori minimi dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, in complessivi Euro 1.904,50, di cui Euro 851,00 fase "studio", Euro 602,00 fase introduttiva, Euro 903,00 fase "istruttoria" ed Euro 1.453,00 fase "decisoria", il Ulto diviso due, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4729/2020 R.G., così provvede:

1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a M. il X 1988 con atto trascritto al n. X parte X serie x anno 1988 tra IS , nato a M. (M.) il (...), e LDA nata a M. (M.) il (...);

2) pone a carico di IS l'obbligo di versare a LDA un assegno mensile divorzile pari ad Euro 80,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;

3) dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto dell'assegno avanzata dalla resistente;

4) condanna IS al pagamento della quota pari a 1/2 delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.904,50, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; dichiara compensate le spese processuali per la restante quota di 14;

5) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Conclusione

Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1 sez. civile, lì 16 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2023.